

(N. 571)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RUSSO Salvatore e CERMIGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1954

Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'immediato dopoguerra la scuola secondaria venne a trovarsi in istato di grave disagio. A causa del moltiplicarsi delle scuole di nuova istituzione, di corsi paralleli, di sezioni staccate, era cresciuta in misura ipertrofica insieme con la popolazione scolastica la massa degli insegnanti non di ruolo, poichè lo sviluppo degli organici non aveva accompagnato tale crescita nè per alcuni anni si erano banditi dei concorsi per coprire i posti di ruolo.

Si era arrivati nel 1947-48 ad avere una massa di più di 40 mila incaricati di fronte a poco meno di 18 mila professori di ruolo.

Si sentiva bisogno di un provvedimento che alleviasse la pesantezza di questa situazione, che non poteva essere sanata col bando di normali concorsi, perchè non si potevano ampliare adeguatamente i ruoli organici.

Si decise allora, in concomitanza con quello che si faceva in altre Amministrazioni statali, di istituire posti di ruolo speciale transitorio col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. Si bandì un concorso per circa 10 mila cattedre (differentemente da quello che si fece in altre Amministrazioni, dove degli avventizi furono senz'altro iscritti nel ruolo speciale

transitorio) e i posti furono riservati a coloro che davano una garanzia per titoli acquisiti in pubblici concorsi (idoneità, abilitazione) e per i titoli didattici.

Se fu consentito di partecipare ai concorsi ai non abilitati forniti di titoli didattici, questa concessione fu subordinata al conseguimento dell'abilitazione entro tre anni dalla nomina in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, entro l'espletamento di due sessioni successive in base alla legge 24 dicembre 1951, n. 1634.

Ad essi fu esteso lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo ordinario con la sola differenza che la loro carriera invece di svolgersi equiparata ai cinque gradi della gerarchia burocratica, si svolgeva equiparata ai primi due gradi, mentre si concedeva che essi ai fini degli scatti di carriera utilizzassero il precedente servizio non di ruolo.

Vari sono i motivi che inducono oggi a trasformare in posti di ruolo ordinario i posti di ruolo speciale transitorio e a immettere in essi quegli insegnanti, che, per titoli conseguiti in pubblici concorsi e in seguito ad un periodo di prova con esito positivo, si sono rivelati idonei a tali posti.

L'aumento della popolazione scolastica, che nell'immediato dopoguerra poteva apparire transitorio, oggi si è stabilizzato in ogni ordine di scuole.

Fissato l'obbligo scolastico fino al 14° anno secondo i principi della Carta costituzionale, molte scuole di avviamento professionale e medie si sono istituite e saranno istituite per rendere effettivo tale obbligo.

La maggior parte delle cattedre di ruolo speciale transitorio appartengono a tali scuole d'obbligo, che sono destinate non a contrarsi ma a svilupparsi sempre più. Di qui l'esigenza imprescindibile di ampliare gli organici, specialmente nella scuola media e di avviamento professionale.

D'altra parte l'esistenza delle cattedre di ruolo speciale transitorio si rivela sempre più causa di disordine amministrativo. In una seduta del Senato durante la discussione sul bilancio dell'Istruzione nell'ottobre scorso fu presentato dai senatori Russo Salvatore, Banfi, Donini e Roffi, un ordine del giorno che fu accettato dal Governo. Tale ordine del giorno invitava il Governo a predisporre un piano organico per l'immissione nel ruolo ordinario dei professori collocati nel ruolo speciale transitorio.

Il bilancio dello Stato nei primi anni non avrà alcun aggravio da questa trasformazione, anzi un alleggerimento.

Il precedente servizio non di ruolo che veniva riconosciuto, ai fini della carriera, ai professori di ruolo speciale transitorio, non è più riconosciuto dopo il passaggio nel ruolo ordinario e l'eventuale aumento di retribuzione, che tali posti comportano rispetto a quelli di ruolo ordinario, viene conservato a titolo personale e riassorbito nei futuri aumenti.

Anche la controversia sorta circa l'equiparazione dell'indennità di studio, attribuita ai due ruoli, si può considerare risolta in senso favorevole all'equiparazione dopo il voto favorevole, in sede deliberante, delle due Commissioni parlamentari.

Ai presentatori di questa legge si sono presentate due difficoltà: 1° il trattamento da fare a quegli insegnanti, che occupano una cattedra, che non ha corrispondenza nel ruolo ordinario; 2° la situazione degli insegnanti che non chiedono di passare o che non sono in possesso ancora del titolo di abilitazione. Si sono risolte le difficoltà creando, per i primi, posti di ruolo transitorio ordinario, che esistono nella nostra legislazione (es.: insegnamento di lingue straniere), permettendo ai secondi di occupare una cattedra di ruolo ordinario, pur conservando lo stato giuridico ed economico del ruolo speciale transitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di ruolo speciale transitorio, istituiti in base al decreto luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato e modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono trasformati in posti di ruolo ordinario.

I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispondenza in cattedre di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario, sono trasformati in posti di ruolo transitorio ordinario.

Art. 2.

I professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, iscritti nei ruoli speciali transitori, forniti di titolo di idoneità per la cattedra occupata o per la classe di concorso corrispondente, sono immessi, su domanda, nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, di cui all'articolo 1 della presente legge.

I professori, iscritti nel ruolo speciale transitorio, forniti di titolo di abilitazione per la cattedra occupata o per la classe di concorso corrispondente, sono immessi, su domanda, nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, di cui all'articolo 1 della presente legge, dopo aver compiuto con esito favorevole il triennio di prova.

Art. 3.

I professori di ruolo speciale transitorio, passati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario per effetto della presente legge, hanno un'anzianità di servizio decorrente dalla data di iscrizione nel ruolo speciale transitorio.

Essi sono inquadrati nel grado iniziale dell'ordinariato, se hanno compiuto con esito favorevole il periodo di prova nel ruolo speciale transitorio.

Coloro che al momento del passaggio nel ruolo ordinario non hanno ancora compiuto il periodo di prova, completano nel nuovo ruolo il periodo di prova.

Art. 4.

I professori, di cui al precedente articolo, conservano come assegno personale riassorbibile l'eventuale eccedenza di retribuzione, goduta nel ruolo speciale transitorio.

Art. 5.

I professori, già di ruolo ordinario, passati nel ruolo speciale transitorio, che, per effetto di questa legge, ritornano nel ruolo ordinario, saranno inquadrati col grado e l'anzianità che avrebbero qualora avessero compiuta tutta la loro carriera nel ruolo ordinario.

Art. 6.

Conservano la posizione d'insegnanti di ruolo speciale transitorio, pur occupando una cattedra di ruolo ordinario, quei professori che non hanno il titolo richiesto per passare nel ruolo ordinario o non ne hanno fatto la domanda.